

RIASSUNTO TESI

La rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali

Profili teorici ed evidenze empiriche

La normativa contabile in materia di strumenti finanziari, attualmente in vigore negli Stati europei, si articola nei principi contabili IAS 32, IFRS 7 e IAS 39. Su quest'ultimo principio si svolgerà gran parte dell'analisi, la quale sarà incentrata sulla normativa in vigore attualmente in Europa in tema di rilevazione e misurazione di strumenti finanziari, raffrontata al nuovo principio IFRS 9, che dovrà sostituire, una volta ricevuto l'*endorsement*, l'attuale IAS 39.

Il principio contabile IAS 32 si riferisce all'esposizione in bilancio degli strumenti finanziari, stabilendo quelli che sono i criteri di rappresentazione in bilancio di tali strumenti, quali attività o passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale, dettandone le regole di classificazione.

L'IFRS 7 tratta le informazioni integrative degli strumenti finanziari ed ha come obiettivo quello di obbligare l'entità a fornire tutte le informazioni relative alla rilevanza degli strumenti finanziari ed alla natura dei rischi derivanti dagli strumenti stessi.

Il Principio Contabile IAS 39, partendo dalla rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari, sviluppa al suo interno la normativa relativa alla rilevazione e misurazione degli stessi. L'ambito d'applicazione di tale principio si riferisce a tutte le imprese ed a tutti gli strumenti finanziari. Vi sono altresì, dei casi in cui le regole dello IAS 39 non devono essere applicate, come nelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture, nei contratti assicurativi, in quelli stipulati tra un acquirente ed un venditore in un'aggregazione

aziendale, nei contratti per corrispettivi potenziali in un'operazione di aggregazione aziendale, nelle obbligazioni e diritti dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici dei dipendenti e relativi ad i contratti di leasing.

In relazione alla classificazione degli strumenti finanziari, lo IAS 39 prevede che tali strumenti debbano essere inclusi nelle seguenti categorie: **attività e passività finanziarie al fair value rilevato in conto economico**, la quale comprende sia gli strumenti finanziari *Held for Trading* (posseduti per la negoziazione), sia quelli che vengono valutati al *fair value* rilevato a conto economico, alla data di rilevazione iniziale; **finanziamenti e crediti** (*Loans and Receivables*); **investimenti detenuti fino alla scadenza** (*Held to Maturity Investments*), categoria che comprende tutte le attività che l'impresa ha deciso di detenere fino alla loro scadenza con oggettiva intenzione e capacità, a patto che queste attività siano caratterizzate da scadenza fissa e che generino pagamenti determinabili o fissi; **attività finanziarie disponibili per la vendita** (*Available for Sale Financial Assets*), che comprende, in via residuale, tutte le attività che non rientrano nelle categorie precedentemente descritte; al suo interno, vi sono la attività finanziarie disponibili per la vendita non aventi natura di derivati, in quanto non classificate come investimenti posseduti fino a scadenza o finanziamenti e crediti.

I criteri di valutazione applicabili alle suddette categorie di strumenti finanziari si riassumono in: criterio del **costo ammortizzato**, che rappresenta il valore d'iscrizione a bilancio di passività finanziarie, finanziamenti, crediti ed investimenti detenuti fino a scadenza, il quale si esplicita attraverso un metodo di calcolo che, partendo dal valore inizialmente rilevato, sottrae i rimborsi di capitale, le eventuali perdite di valore ed aggiunge la somma algebrica relativa all'ammortamento della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sulla base dell'interesse effettivo; criterio di valutazione al **fair value**, definito nel paragrafo 9 dello IAS 39 come "il valore al quale un'attività finanziaria può essere scambiata o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili" ed applicabile per valutare attività e passività finanziarie al *fair value* rilevato in conto economico, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività di trading e strumenti derivati; criterio del **costo**, il quale si usa per valutare investimenti in strumenti rappresentativi del capitale, i derivati ad essi correlati e le attività disponibili per la vendita

non aventi un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e per le quali non è possibile determinare attendibilmente il *fair value*. Ritornando al criterio del *fair value*, si deve evidenziare la “gerarchia del *fair value*” elaborata dallo IASB, la quale prevede tre livelli di determinazione del valore equo. Il primo livello di *fair value* si determina mediante i prezzi quotati in mercati attivi di attività e passività identiche, seguendo un approccio *mark to market*; il secondo livello, prevede l’utilizzo di tecniche di valutazione con input significativi basati su dati osservabili dal mercato, mentre il terzo livello applica tecniche di valutazione con input significativi non basati su dati osservabili dal mercato; gli ultimi due livelli citati utilizzano un approccio *mark to model*.

La rilevazione iniziale di attività e passività finanziarie si ha nel momento in cui si manifestano i diritti o gli obblighi che derivano dallo strumento finanziario; con la *recognition* si applica il principio di prevalenza della sostanza economica rispetto la forma giuridica del contratto.

Per quanto riguarda la misurazione iniziale di attività e passività finanziarie, esse dovranno inizialmente essere rilevate con il criterio del *fair value*, che coincide di norma con il prezzo di transazione; nel caso in cui il prezzo di transazione si discosti dal *fair value* o lo strumento finanziario non abbia un mercato attivo è necessario applicare una **tecnica di valutazione** per la determinazione del *fair value*.

La valutazione successiva delle attività finanziarie avviene mediante i criteri di valutazione precedentemente descritti, mentre per quanto riguarda le passività finanziarie, la loro valutazione successiva avviene mediante il criterio del costo ammortizzato, salvo alcune eccezioni quali passività finanziarie al *fair value* rilevato in conto economico, passività finanziarie originate da contratti di garanzia finanziaria, passività finanziarie originate da un trasferimento di attività finanziaria che non si qualifica per l’eliminazione dallo stato patrimoniale del cedente e passività finanziarie generate da impegni all’erogazione di un finanziamento ad un tasso inferiore a quello di mercato.

In tema di *derecognition*, le attività finanziarie verranno eliminate dallo stato patrimoniale nella loro totalità, parzialmente, o mediante l’eliminazione integrale con contestuale mantenimento dell’attività di *servicing*.

L'eliminazione delle passività finanziarie avviene solo nel momento in cui una passività viene estinta, quindi quando è stata adempiuta, cancellata o è scaduta. Nel momento in cui avviene la *derecognition* di una passività finanziaria si deve eliminare il valore contabile della passività finanziaria dallo stato patrimoniale e rilevare l'importo pagato, mentre nel caso in cui avviene un mutamento sostanziale dei termini di una passività finanziaria, l'entità deve estinguere la passività originaria e rilevare quella nuova. Nel caso di trasferimento della passività finanziaria ad un soggetto terzo, l'entità procederà alla *derecognition* in presenza di una remissione legale, derivante dal volontà del creditore o da norma di legge.

In riferimento alle riclassificazioni, lo IAS 39 disciplina le possibili riclassificazioni di strumenti finanziari da una categoria all'altra; alcune di queste sono state introdotte in seguito all'emendamento del principio contabile, messo in atto dallo IASB nell'ottobre 2008, a causa dell'avvento della crisi finanziaria mondiale. Le riclassificazioni previste dal principio contabile sono: riclassificazione da strumenti finanziari al *fair value* rilevato in conto economico ad altra categoria; riclassificazione da attività disponibili per la vendita a finanziamenti e crediti; riclassificazione da attività disponibili per la vendita ad investimenti detenuti sino a scadenza; riclassificazione da investimenti detenuti sino a scadenza ad attività disponibili per la vendita.

Lo IAS 39 disciplina anche le operazioni di copertura, le quali rappresentano degli interventi che l'entità pone in essere al fine di neutralizzare determinati rischi a cui l'impresa è soggetta, mediante l'utilizzo di appositi strumenti finanziari, definiti strumenti di copertura. Nel caso in cui l'entità ponga in essere delle operazioni esposte a perdite probabili in base all'andamento di determinate variabili, attraverso l'adozione di uno strumento di copertura, influenzato in maniera opposta dalle stesse variabili, si potrà tutelare da tali rischi. Esistendo una correlazione tra posizione coperta e strumento di copertura, si prevede una valutazione coerente di entrambe le voci in bilancio: in caso contrario, ci si troverebbe di fronte a delle asimmetrie contabili, quali: differenze di valutazione, differenze di esistenza, differenze nella rilevazione iniziale e differenze nell'iscrizione degli utili/perdite nei prospetti contabili. Le tipologie di coperture previste sono la copertura *one-to-one* e la copertura *one-to-many*.

Gli elementi coperti sono tutti quegli strumenti che espongono l'entità a possibili rischi quali rischio di prezzo, di interesse, di valuta ecc...Esempi di *hedged items* previsti dallo IAS 39 sono tutte le attività o passività rilevate nel bilancio dell'impresa, le operazioni programmate con alta probabilità di realizzazione e gli impegni irrevocabili non iscritti a bilancio. Per quanto riguarda gli strumenti di copertura, essi si identificano in tutti gli strumenti derivati diversi da un'opzione venduta o da derivati che non coinvolgono parti esterne. Lo IAS 39 prevede che l'*hedging instrument* deve essere designato nella sua interezza in quanto vi è un'unica valutazione al *fair value* con la sola eccezione di opzioni e *forward*. Inoltre, si può utilizzare una porzione di uno strumento come *hedging instrument* a patto che, se designato come tale deve rimanere così per tutta la sua vita. Lo strumento di copertura può coprire più di un rischio e vi è anche l'opzione di utilizzare più strumenti di copertura per coprire una sola posizione coperta.

Le relazioni di copertura definite dallo IAS 39 si possono identificare in: *fair value hedge*, con la quale si punta ad eliminare o diminuire tutte le perdite derivanti da variazioni relative al *fair value* di attività o passività rilevate nello stato patrimoniale dell'entità; *cash flow hedge*, con la quale l'entità decide di tutelarsi dalle eventuali variazioni nel valore dell'elemento coperto attraverso altrettante variazioni che subisce lo strumento di copertura; *hedge of a net investment in a foreign entity*, copertura che avviene in riferimento ad una gestione estera, ovvero quando una società risulta essere una *holding* acquirente di azioni o quote di società estere collegate, controllate o joint venture. Per contabilizzare le coperture, lo IAS 39 prevede una serie di regole da seguire, che possono essere elencate come segue: la valutazione della copertura deve essere effettuata sulla base del criterio della continuità e si deve dimostrare che tale copertura sia altamente efficace per tutti gli esercizi per cui è designata; l'efficacia di tale copertura deve essere valutata in maniera attendibile; la relazione di copertura deve essere formalmente documentata all'inizio della copertura; la copertura deve essere altamente efficace e, nel caso di copertura di flussi finanziari, la programmata operazione deve risultare altamente probabile nella sua realizzazione.

Prima di procedere all'analisi del progetto di riforma dello IAS 39 che ha portato alla pubblicazione del nuovo principio contabile IFRS 9, bisogna comprendere le ragioni per cui si è arrivati a tale riforma, e per far ciò si deve effettuare una breve panoramica sulla situazione attuale dell'economia mondiale.

La crisi finanziaria globale che dal 2008 ha colpito i principali mercati finanziari è stata causata dalla massiccia presenza di **mutui subprime** nei bilanci delle più importanti banche d'affari. Tali mutui, definiti oggi da molti come "titoli tossici", sono stati improvvisamente respinti dal mercato a causa del sempre più persistente timore di rimborso e le banche, aventi in portafoglio un elevato importo di tali titoli, evitarono di finanziarsi l'una con l'altra per fronteggiare tale difficoltà, facendo crollare la fiducia reciproca. Ciò ha portato il 15 settembre del 2008 al fallimento di una delle più grandi ed antiche banche d'affari degli Stati Uniti, la *Lehman Brothers* la quale, non trovando acquirenti interessati alle proprie attività e vedendosi respingere la richiesta d'aiuto fatta all'allora ministro del Tesoro statunitense Henry Paulson (tale situazione ha fatto venir meno il principio del "*too big to fail*"), dovette chiedere la liquidazione volontaria, lasciando il sistema bancario americano dopo ben 158 anni di storia. Con il fallimento della *Lehman Brothers* ci si trova di fronte ad una crisi totale che porta immediatamente i governi delle più importanti economie mondiali a prendere le giuste precauzioni al fine di evitare il crollo del sistema economico e finanziario globale. Gli Stati Uniti e l'Europa spendono circa 500 milioni di euro per salvare solo gli istituti di credito, mentre la Fed e la Bce, mettono sul mercato un enorme flusso di liquidità, al fine di far ripartire il mercato finanziario mondiale con il risultato di un forte aumento del debito pubblico dei singoli Stati, un'impennata del livello di disoccupazione e con i singoli contribuenti che dovranno saldare il conto di questa crisi.

Se quella fin qui descritta risulta essere la prima fase della crisi, è importante constatare come la fase 2 coincide con il possibile fallimento degli Stati. In particolar modo, è la Grecia che fa tremare il mondo finanziario quando, nell'autunno del 2009, si riscontra un debito pubblico elevatissimo che ha generato una ritorsione degli investitori, non più disposti ad investire in titoli di debito greci, portando il paese al crack finanziario. Tale situazione si è poi estesa ad altre realtà europee quali Irlanda, Spagna e Portogallo (queste ultime due con minore entità) e ciò a fatto sì che la Bce, il Fondo Monetario Internazionale e

la Commissione Europea adottassero un intervento congiunto, con un maxipiano da 750 miliardi di euro, varato nel maggio 2010, al fine di dare un po' di stabilità a questi Stati e, di riflesso, a tutta l'area europea. Molti ancora oggi sono gli interventi effettuati per effetto della crisi finanziaria; ad esempio, in Europa attualmente si è concretizzato un accordo tra Parlamento, Commissione e Consiglio che prevede la creazione di tre autorità di vigilanza europee ed un organismo sui rischi sistematici, di cui fanno parte sia vertici della Bce sia quelli delle banche centrali europee. Tale accordo è entrato in vigore il 1 gennaio 2011. Ciò premesso, in questo contesto di crisi, i principi contabili internazionali hanno subito delle sostanziali modifiche, anche attraverso un restyling contabile nato con l'*International integrated reporting committee*, avente come obiettivo il lancio di una revisione del sistema di analisi aziendale globale capace di considerare elementi prima non ponderati nella contabilità tradizionale e nella comunicazione finanziaria. Con riferimento particolare allo IAS 39, si è deciso di procedere alla sua graduale sostituzione mediante il progetto denominato "*Relevant project 2*", a causa della sua complessità generata da requisiti difficili da interpretare ed applicare. Con il progetto di riforma dello IAS 39, il Board si è posto l'obiettivo di migliorare l'interpretazione per gli utilizzatori del bilancio, puntando a semplificare la classificazione e la misurazione degli strumenti finanziari. Il progetto è stato strutturato in tre fasi divise in *classification and measurement* (fase che ha portato alla pubblicazione dell'IFRS 9), *impairment methodology* ed *hedge accounting*, con l'aggiunta delle varie proposte di classificazione e misurazione presenti nell'*exposure draft* che precede l'IFRS 9. Il completamento di ciascuna delle tre fasi del progetto comporterà la creazione di nuovi paragrafi dell'IFRS 9 ed il progressivo svuotamento dello IAS 39, dal quale verranno cancellati i paragrafi superati dall'introduzione di nuove norme. In particolar modo, la prima fase segna la definitiva cancellazione di tutti i paragrafi relativi alla classificazione e la valutazione delle attività finanziarie presenti nello IAS 39 e parallelamente l'introduzione del nuovo principio contabile.

L'IFRS 9 è stato emanato in seguito alla pubblicazione della sua bozza, l'*Exposure Draft: "Financial instruments: classification and measurement"* (ED/2009/7). Tale principio non ha ancora ricevuto l'*endorsement* da parte della Commissione Europea, la quale ha ufficialmente bloccato il processo di sostituzione dello IAS 39, in attesa che lo IASB porti a compimento tutte le fasi del percorso in materia.

L'obiettivo di tale principio è quello di stabilire i principi per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie, presentando in bilancio informazioni pertinenti per gli utilizzatori. Ad oggi, l'IFRS 9 fornisce informazioni solo sul trattamento contabile delle attività finanziarie, presentando un ambito d'applicazione notevolmente più limitato rispetto allo IAS 39 e lasciando all'attuale principio la disciplina relativa alla classificazione e misurazione delle passività finanziarie. Le caratteristiche principali del nuovo principio contabile prevedono che tutte le attività finanziarie vengano classificate in base al *business model* dell'entità che amministra le attività finanziarie e le loro caratteristiche contrattuali. L'IFRS 9 prevede che le attività finanziarie rientrino nelle categorie di **strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato**, dove vi sono le attività e le passività finanziarie per le quali la previsione contrattuale dà diritto a flussi di cassa in date certe che rappresentano pagamenti di capitale ed interessi dello strumento, e **strumenti finanziari valutati al fair value**, dove vengono classificati gli strumenti finanziari detenuti con finalità di trading e gli strumenti di capitale, quest'ultimi non in grado di garantire *cash flows* stabili e prevedibili.

Per quanto riguarda la rilevazione iniziale, l'IFRS 9 prevede che tutte le attività finanziarie vengano valutate al *fair value*, mentre per la misurazione successiva, si prevede l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato o del *fair value* stesso. La misurazione al **costo ammortizzato** avviene nel momento in cui si riscontra che l'attività è legata ad un *business model* avente come obiettivo quello di trattenere le attività al fine di raccogliere *cash flows* contrattuali e che tale attività sia caratterizzata contrattualmente da flussi finanziari relativi al rimborso del capitale e ad interessi cedolari, pagabili a scadenze prefissate.

Con riferimento alla *recognition* iniziale, l'entità può effettuare la designazione di un'attività finanziaria valutata al *fair value* a conto economico se così facendo si elimina o si riduce il "*mismatch contabile*". Per quanto riguarda le riclassificazioni, nel caso in cui un'entità riclassifichi le attività finanziarie, essa dovrà applicare tale riclassificazione prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione stessa.

La data d'applicazione dell'IFRS 9 può avvenire a partire dagli esercizi che iniziano il 1 gennaio 2013, con la possibilità di anticipare l'applicazione.

Nel caso in cui la domanda iniziale non corrispondesse all'inizio di un periodo di riferimento, l'entità dovrà indicare tale fatto e le motivazioni per l'utilizzo di tale data.

Per quanto riguarda la *fair value option*, l'IFRS 9 ha ristretto notevolmente il suo campo di applicazione, riferendosi alla sola utilizzazione relativa all'eliminazione o riduzione significativa di una asimmetria contabile che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili o perdite su basi diverse. In riferimento ai titoli azionari, tale principio prevede che tutti gli strumenti finanziari aventi natura di titoli azionari devono essere valutati sempre con il criterio del *fair value*; ciò avviene perché i tali titoli, non essendo caratterizzati da *cash flows*, non sono compatibili con il criterio del costo ammortizzato.

Mettendo a confronto i due principi contabili, è possibile constatare quali sono le differenze sostanziali frutto del progetto di modifica posto in atto dallo IASB. Oltre alle suddette modifiche relative alla sola classificazione delle attività finanziarie e i due soli approcci di valutazione per le stesse, riportate dall'IFRS 9 (*fair value* e costo ammortizzato), ve ne sono altre in riferimento ad alcuni tipi di strumenti finanziari. Gli strumenti detenuti sino alla scadenza, che con il principio attuale vengono valutati al costo ammortizzato, subiranno una sostanziale modifica, in quanto nell'IFRS 9 è prevista la loro valutazione al *fair value*, a meno che non si dimostri che il modello di business e le caratteristiche del *cash flow* siano soddisfatte ed in quel caso, sarà consentita la valutazione al costo ammortizzato. Per quanto riguarda la cartolarizzazione dei crediti, lo IAS 39 prevede la misurazione al costo ammortizzato, mentre con il nuovo principio contabile la misurazione deve avvenire al *fair value*. Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che attualmente vengono classificati come attività *available for sale* con perdite di valore rilevate in conto economico, nell'IFRS 9 debbono essere valutate al *fair value* con imputazione di utili/perdite direttamente in patrimonio netto, nella riserva degli *other comprehensive income*. Gli strumenti di debito disponibili per la vendita che nello IAS 39 sono riconosciuti al *fair value* con utili/perdite differiti in altri redditi complessivi, nel nuovo principio vengono misurati al costo ammortizzato solo nel caso in cui il modello di business e le caratteristiche del flusso di cassa sono soddisfatte, altrimenti verranno valutate al *fair value* rilevato a conto economico.

Ulteriori modifiche sono previste in materia di *tainting rule*, in quanto, mentre nello IAS 39 è prevista qualora, nel corso di un esercizio, fosse ceduto o riclassificato, prima della scadenza, un importo non irrilevante di investimenti classificati in tale categoria, nell'IFRS 9 tutto ciò non si prevede. Le riclassifiche ammesse secondo le regole dello IAS 39, che in precedenza con l'introduzione dell'*exposure draft* (ED/2009/7) non erano più previste, vengono modificate nell'IFRS 9 con l'obbligo di riclassifica solo in caso di modifica del *business model*.

In tema di *fair value option*, l'attuale principio prevede determinate fattispecie quali la riduzione degli *accounting mismatches*, la gestione di un gruppo di strumenti finanziari "on fair value basis" e la presenza di derivati impliciti che sarebbero da scorporare, mentre con la riforma l'IFRS 9 si conferma l'impostazione già attuata nell'*exposure draft* (ED/2009/7), dove vi è la possibilità di classificare al *fair value* strumenti che, per le loro caratteristiche tecniche, dovrebbero essere valutati al costo ammortizzato in caso di riduzione dell'*accounting mismatch*.

Per quanto concerne i derivati incorporati, il nuovo principio prevede l'eliminazione della possibilità di scorporo (presente nell'attuale norma) e considera gli strumenti ibridi come un'unica entità

Con riferimento all'*effective date*, come già detto in precedenza, l'IFRS 9 prevede l'applicazione a partire dagli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2013, consentendo l'applicazione anticipata e con la possibilità, per le entità che applicano il nuovo principio per la prima volta nel 2009 o nel 2010, di mettere i diversi periodi a confronto.

Infine, in tema di regole di transizione viene confermata la disciplina introdotta dall'*exposure draft* (ED/2009/7), che prevede l'applicazione retrospettiva con una semplificazione delle regole per il ricalcolo del costo ammortizzato.

La riforma dello IAS 39 prevede anche una modifica della normativa in materia di *impairment test*, volta a modificare le regole di determinazione delle perdite di valore.

Con il termine *impairment test* si intende una verifica effettuata da parte dell'entità ad ogni data di riferimento di bilancio, al fine di poter individuare una presunta riduzione di valore subita da un'attività o da un gruppo di esse, riscontrata durante l'esercizio sociale.

L'attuale disciplina in vigore prevista nel principio contabile IAS 39 punta ad individuare nel bilancio dell'entità se, ad ogni data di riferimento, vi siano delle obiettive perdite di valore in capo ad un'attività finanziaria o ad un gruppo di attività iscritte. Nel caso in cui tali perdite di valore sussistano, il principio contabile prevede una svalutazione delle attività, con diverse modalità a seconda del tipo di *financial asset* preso in considerazione. Si deve evidenziare che tutte le norme previste dallo IAS 39 in materia di *impairment* non devono essere applicate in riferimento alla categoria di attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato in conto economico, in quanto essendo valutate con il criterio del valore equo, qualsiasi variazione dello stesso sarà rilevata in conto economico. L'attuale approccio relativo all'*impairment test* è l'**incurred loss approach**, altrimenti noto come l'approccio delle perdite sostenute, il quale si basa sull'effettiva riduzione di valore di un determinato strumento finanziario. Un'attività (od un gruppo di attività) ha subito effettivamente una riduzione di valore, con il sostenimento delle relative perdite, solo se vi è obiettiva evidenza di una riduzione di valore, come risultato di una serie di eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale ed inoltre, tali eventi devono avere un impatto sui futuri *cash flows* relativi all'attività (o gruppo di esse), che possono essere stimati attendibilmente. Per determinare la perdita per riduzione di valore si utilizzano due procedimenti: il *procedimento collettivo*, il quale parte dal presupposto di valutazione collettiva delle riduzioni per perdite di valore in riferimento ad un gruppo di attività; il *procedimento analitico*, che prevede una valutazione individuale delle attività.

Mediante l'*Exposure Draft "Financial Instruments: amortised cost and impairment"* (ED/2010/12), si intende sostituire la parte dello IAS 39 relativa al trattamento contabile degli strumenti finanziari, con riferimento particolare alla rilevazione delle perdite di valore. La novità principale prevista dall'*exposure draft* è il passaggio dall'*incurred loss approach* all'**expected loss approach**.

L'approccio basato sulle perdite attese prevede la ripartizione di quest'ultime lungo l'intera vita dello strumento finanziario; tali perdite, quindi, non vanno più ad incidere solo nell'esercizio in cui si attesta che la perdita sia effettiva e rilevabile. Gli eventuali test d'*impairment* successivi saranno necessari solo nel caso in cui si manifestino delle variazioni di stime sul rischio di credito dell'entità emittente.

Per quanto riguarda la rappresentazione contabile dell'*impairment*, il Board prevede che le eventuali riduzioni di valore, legate al rischio di credito dell'entità emittente, non possano ridurre direttamente il costo dello strumento finanziario a cui si riferiscono, ma devono essere rilevate in un apposito fondo di rettifica. Nel momento in cui tale perdita non risulta più attesa, ma diviene effettiva perché non più recuperabile, si procederà alla diretta riduzione del valore di carico dello strumento finanziario, a fronte del corrispondente utilizzo del fondo di rettifica. Si prevede, inoltre, un prospetto in bilancio volto alla riconciliazione del valore iniziale e finale del fondo, con ricostruzione dei movimenti connessi alle variazioni delle stime sul rischio di credito. Con riferimento al metodo del costo ammortizzato, esso sarà sempre calcolato dal metodo dell'interesse effettivo, espresso con l'utilizzo di parametri, quali il tasso d'interesse effettivo (che costituisce il fattore di sconto per attualizzare i *cash flows*) ed i flussi di cassa attesi relativi alla vita residua dello strumento finanziario; per stimare tali parametri, a differenza di quanto previsto dallo IAS 39, dovranno essere prese in considerazione le eventuali perdite attese.

Dopo aver analizzato i profili teorici relativi alla rappresentazione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari secondo l'attuale disciplina in vigore ed aver illustrato il progetto di riforma di tale normativa, si concluderà l'elaborato con un'analisi di bilancio relativa alla contabilizzazione degli strumenti finanziari ed il loro relativo andamento tra un esercizio e l'altro. Come oggetto dell'analisi è stato prescelto il settore bancario, in quanto nei bilanci delle banche la presenza degli strumenti finanziari è particolarmente significativa.

L'analisi è stata effettuata prendendo spunto da un'indagine dell'*Associazione Bancaria Italiana* sui principali risultati di bilancio relativi ad un campione di 41 gruppi bancari, confrontando i risultati dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2009 con quello precedente. Da precisare che ogni singolo gruppo bancario preso in considerazione nell'analisi empirica, rileva e valuta gli strumenti finanziari in conformità con quanto previsto dal principio

contabile IAS 39. Analizzando i singoli dati di bilancio pervenuti, è stato possibile constatare come, in relazione alle **voci iscritte nell'attivo consolidato** dei 41 gruppi, l'andamento medio nell'esercizio 2009 si diversifichi a seconda delle voci considerate. Per esempio, con riferimento alle *attività finanziarie disponibili per la vendita*, l'analisi ha messo in risalto un notevole incremento medio di tale voce nel 2009 rispetto l'esercizio precedente, pari a +38%, dato confermato in dettaglio anche nell'analisi di bilancio delle tre principali banche italiane quali Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e la Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Nelle relazioni sulla gestione di tali banche, sono state messe in evidenza le ragioni che hanno scaturito tale aumento, che possono essere ricondotte all'incremento dei titoli di debito e delle quote OICR nella categoria, a riclassificazioni di strumenti disponibili per la vendita nei crediti e ad investimenti effettuati progressivamente in corso d'anno per cogliere opportunità d'investimento interessanti su titoli a basso profilo di rischio. Per quanto riguarda il dato relativo alle *attività finanziarie detenute per la negoziazione*, le banche Intesa Sanpaolo S.p.A. e la Monte dei Paschi di Siena S.p.A. mostrano un andamento che va in netta controtendenza con quanto previsto dall'indagine dell'ABI; in effetti, mentre l'Associazione rileva un decremento medio pari a -20,1% rispetto al 2008, le due banche mostrano un incremento positivo di tale voce, dovuto ad un aumento nella categoria di titoli di debito e di capitale.

Ritornando allo studio dell'ABI, per quanto riguarda le **voci del passivo**, lo stato patrimoniale consolidato dei 41 gruppi bancari oggetto dell'analisi evidenzia delle variazioni negative sostanziali relative ai debiti verso le banche (-20,2%) ed alle passività finanziarie di negoziazione (-22,9%), mentre risultano stabili altre voci quali i debiti verso la clientela, con una variazione percentuale pari all'1,4% ed i titoli in circolazione, con lo 0,3%. In relazione a quest'ultima voce, è possibile constatare come tali titoli si attestano a fine 2009 su circa 656 miliardi di euro, di cui almeno l'80% in obbligazioni. L'analisi effettuata sui tre livelli di *fair value*, evidenzia come le obbligazioni rappresentano il 93% nel "livello 1", l'82% nel "livello 2" ed il 35% nel "livello 3". Per quanto riguarda gli altri titoli facenti parti del portafoglio dei titoli in circolazione, risultano rilevanti quelli non strutturati, con un *fair value* rilevato nel "livello 1" al 7%, nel "livello 2" al 18% e, soprattutto, nel "livello 3" con il 65%.

In riferimento alla “*gerarchia del fair value*”, si evidenzia come, in riferimento al campione di gruppi bancari oggetto d’analisi, la composizione delle attività e delle passività finanziarie per livelli gerarchici di *fair value*, metta in risalto una sostanziale marginalità degli strumenti finanziari non quotati, il cui valore equo è stimato attraverso parametri interni (*fair value* di terzo livello o L3); in effetti, tale valore rappresenta solo il 4,2% delle attività finanziarie valutate al *fair value* e l’1,3% delle passività valutate con lo stesso criterio.

Per quanto riguarda gli altri due livelli di valore equo, dal lato delle attività finanziarie si attesta un sostanziale equilibrio tra la classe di strumenti finanziari quotati in mercati attivi e valutati al *fair value*, pari al 47,4% (rappresenta il *fair value* di primo livello o L1, il quale è costituito in gran parte da titoli) e la classe di strumenti finanziari non quotati e valutati al *fair value* stimato con parametri di mercato, pari al 48,4% (rappresenta il *fair value* di secondo livello o L2, il quale è ascrivibile prevalentemente agli strumenti derivati).

Nel passivo, è possibile constatare come tale equilibrio viene meno, lasciando il posto ad una predominanza della classe di strumenti finanziari non quotati in mercati attivi con *fair value* stimato mediante parametri di mercato (*fair value* di secondo livello o L2), che segnano una percentuale dell’86% rispetto al totale, a differenza degli strumenti finanziari quotati in mercati attivi e valutati al valore equo (*fair value* di primo livello o L1), pari al 12,7% del totale.

Per quanto riguarda il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, allo stato attuale non si riscontrano esempi pratici di bilanci relativi a banche o società finanziarie estere che applichino in *early adoption* lo standard. Si è giunti a questa conclusione dopo un’accurata analisi di bilanci relativi ad un vasto campione di banche scelte tra Paesi quali Sud Africa, Canada ed Australia. In effetti, tali banche hanno deciso, per motivi di semplicità e per coerenza nei confronti delle colleghe europee, di redigere i propri *financial statements* “*in according with IAS 39 standard*” come riportato nelle note relative alle *accounting policies* presenti nei vari bilanci analizzati. Per questo motivo, l’oggetto dell’analisi empirica relativa all’IFRS 9 sarà un caso studio elaborato dalla società di consulenza e revisione *PricewaterhouseCoopers*, con il quale si evidenzia il modo in cui dovrebbero essere rilevate in bilancio le attività finanziarie, secondo quanto prevede il nuovo standard.

In riferimento alle passività finanziarie, è possibile constatare come non vi siano cambiamenti nella *disclosure* delle diverse categorie tra IFRS 9 e IAS 39, questo perché l'IFRS 9 si riferisce solo alle attività finanziarie, senza modificare l'attuale disciplina dello IAS 39 in vigore per le passività finanziarie.